

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2121 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2022****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard che le autorità competenti e l'ESMA devono utilizzare per tale cooperazione e tale scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle pertinenti richieste, l'avviso di ricevimento di tali richieste e le risposte alle stesse, nonché per la trasmissione spontanea di informazioni.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero designare un punto di contatto incaricato di gestire la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.
- (3) Per garantire che le autorità competenti trattino le richieste di cooperazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente i motivi della richiesta stessa. Le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero agevolare l'interazione tra le autorità competenti e l'ESMA durante l'intero processo.
- (4) Poiché le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di coordinare un'ispezione in loco o un'indagine con effetti transfrontalieri, è opportuno stabilire un formulario standard che le autorità competenti devono utilizzare quando presentano simili richieste.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) Le prescrizioni del presente regolamento riguardano le autorità competenti e l'ESMA, e non i partecipanti al mercato. L'ESMA ha pertanto ritenuto decisamente sproporzionato, rispetto alla portata e all'impatto del progetto di norme di attuazione del presente regolamento, procedere a consultazioni pubbliche su tali norme e/o analizzare i potenziali costi e benefici.
- (7) L'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

